



DAVINCI – RIPAMONTI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Via Belvedere, 18 Como

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Preambolo

Con il decreto legge n.24 del 24 marzo 2022, in cui si legifera sulle “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, non emerge più l’obbligo di svolgere le riunioni collegiali delle scuole solamente a distanza così come era previsto nel DPCM del 2 marzo 2021

Con l’approvazione del Regolamento, avente efficacia temporanea, l’istituto intende provvedere a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo per garantire la sicurezza del personale scolastico e per ottimizzare la gestione delle attività.

ART. 1 - Oggetto del Regolamento -

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli organi collegiali, le modalità di svolgimento in via telematica (d’ora in poi: a distanza) delle sedute degli Organi Collegiali di Istituto, di servizio, di corsi di studio e di qualunque altra riunione collegiale prevista dalla normativa vigente.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell’organo collegiale o del consesso nei quali i componenti partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche -

1. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

2. Gli strumenti a distanza dell'Istituto devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza -

1. Nell'avviso di convocazione, tramite circolare interna o inviato per posta elettronica o google calendar, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.

2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

ART. 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute -

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano, mediante moduli Google o nominativamente anche via chat.

ART. 5 - Norma di rinvio -

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, compatibilmente con le modalità di svolgimento della seduta a distanza, alle disposizioni dei regolamenti di funzionamento dei singoli organi.

ART. 6 - Durata temporanea del Regolamento -

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 16 maggio 2022 e ha efficacia fino al 31 dicembre 2022 ovvero sino a diverse disposizioni di legge.